

Tribunale Ordinario di Ivrea

Sezione Civile - Fallimentare

R.G. 2/2021

sciogliendo la riserva assunta all'esito della udienza del 14.04.2021, tenutasi nelle forme del

sciogliendo la riserva assunta all'esito della udienza del 14.04.2021, tenutasi nelle forme della udienza cartolare a norma dell'art. 221 co. IV L. 77/2020;

letta la proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento formulata da ',
, residente in i

rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Maria Trinchera e Francesca Perotto;

OSSERVA

Il piano del consumatore prospettato dalla istante si fonda in buona sostanza sulle seguenti obbligazioni verso i creditori concorsuali:

- a) impegno al versamento per 4 anni dall'omologa del Piano, a favore della procedura di un importo mensile di €580,00, così per € 6.960 annui e complessivi € 27.840,00 da destinarsi al pagamento dei creditori personali;
- b) impegno da parte dei genitori della istante,

Il Giudice Delegato, dott. Alessandro Petronzi,

subordinatamente all'omologa della presente procedura, al versamento della somma di €5.000,00 entro giorni 60 dall'omologa.

Il passivo risulta ammontante ad euro 287.369,64, così suddiviso:

- 1) € 951,00- Comune di Ivrea (creditore privilegiato);
- 2) € 130.187,55 UNIPOL REC (creditore chirografario in quanto non sussiste il bene immobile su cui far gravare il richiesto privilegio)

- 3) €.24.432,21 AK NORDIC (creditore chirografario)
- 4) €.30.814,88 IFIS NPL EX CARIPARMA (creditore chirografario)
- 5) €.7.000. ICAS (creditore chirografario)
- 6) € 93.984 Leviticus spv s.r.l. (creditore chirografario)

Oltre ad euro 3415,36 come oneri prededucibili per compenso OCC/gestore della crisi ed euro 2854,36, oltre accessori, per compensi legali.

Mentre l'attivo complessivamente messo a disposizione dei creditori ammonta ad euro 32.840,00.

Va altresì considerato, quali elementi in fatto emergenti dall'esame della proposta di piano del consumatore che:

- a) non risultano altri beni o cespiti riconducibili alla debitrice, la quale risulta titolare del solo reddito da lavoro subordinato (pari ad euro 1.950,00 al lordo di una trattenuta in favore del creditore ipotecario per euro 450,00), destinato, per buona parte (circa 22 mila euro annui), a coprire le naturali esigenze vitali del nucleo familiare, composto, oltre che dalla stessa istante, da, figli minori;
- b) il creditore ipotecario ha già avviato, con esito parzialmente fruttuoso, azione esecutiva sull'immobile di proprietà della istante conclusasi con la vendita del cespite;
- c) la situazione economica della parte istante risulta notevolmente ridimensionatasi a seguito della separazione personale dal marito.

Sussistono i presupposti per omologare il piano del consumatore proposto.

La proposta prevede il pagamento dilazionato delle principali esposizioni debitorie riguardanti un numero davvero minimo di creditori, come sopra indicati.

L'indebitamento trova la sua principale origine in un momento storico in cui il nucleo familiare, oggi composto dalla ricorrente e dai suc. figli minori, attualmente a carico della sola madre, era perfettamente in grado di onorare l'esposizione debitoria, tanto da avere superato la verifica del merito creditizio di ben due creditori bancari (i cui crediti sono oggi in capo a Unipol e Leviticus).

La incapacità restitutoria della odierna ricorrente trova fondamento e causa nella intervenuta separazione personale dal marito che ha comportato mutate, e meno favorevoli, situazioni economiche.

Non risultano atti di disposizione del proprio patrimonio negli ultimi 5 anni.

Né vi sono contenziosi pendenti di natura fiscale o contributiva.

Il piano si appalesa idoneo a determinare l'integrale soddisfacimento dei crediti prededucibili, l'integrale pagamento del creditore privilegiato Comune di Ivrea, ed un pagamento solo parziale dei creditori chirografari.

Il creditore Unipol ha prestato il proprio consenso alla omologazione, mentre il creditore Leviticus ha formulato opposizione poichè la somma riconosciuta dal piano del consumatore, pari ad euro 3.069,39, risulta troppo bassa rispetto al credito vantato (ammontante ad euro 93.984) e poiché non risulta prevista alcuna garanzia da parte dei terzi, non potendo considerare come tale l'impegno assunto la somma di €

5.000,00 entro sessanta giorni dall'omologa del piano.

Nessun altro creditore ha formulato opposizione.

Le contestazioni del creditore Leviticus sono infondate.

Il punto nodale ruota attorno alla individuazione del "miglior soddisfacimento" dei creditori derivante dalla proposta di piano del consumatore rispetto alla alternativa liquidatoria concretamente praticabile, vale a dire, nella specie, in ragione del rango creditorio di Leviticus (chirografario), l'esecuzione individuale in tesi praticabile sul patrimonio della ricorrente.

Inquadrata così la questione, risulta evidente che la proposta di piano del consumatore offra al creditore una somma sicuramente superiore a quella che potrebbe ritrarre da una azione esecutiva individuale, la quale si rivelerebbe assolutamente infruttuosa, per l'incapienza di beni da destinare ai creditori di rango chirografario. Da un lato infatti, va considerato la totale incapienza del patrimonio della debitrice, ad eccezione del reddito da lavoro subordinato, che costituisce l'unico asset messo a disposizione dei creditori, peraltro per un importo superiore a quello previsto dalla legge in caso di pignoramento della retribuzione; e dall'altro lato, va considerato l'apporto, benché minimale, della finanza esterna, messa a disposizione dai genitori della ricorrente subordinatamente all'omologa del piano, che sarebbe del tutto difettevole nel caso di esecuzione individuale.

Irrilevante è che l'apporto della finanza esterna non sia garantito, atteso che i creditori dispongono, come previsto dalla legge 3/2012, della generale azione di risoluzione del piano del consumatore, in caso di inadempimento all'obbligazione assunta.

Considerato pertanto che sussistono altresì i presupposti soggettivi ed oggettivi di cui agli artt. 8 e 9 della legge 3/2012 e che è rimasto incontestato, oltre che desumibile dalle indicazioni contenute nella relazione del professionista OCC, che il consumatore non abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero colposamente determinato il proprio indebitamento, il piano del consumatore va omologato.

P.Q.M.

1) omologa il piano del consumatore proposto da

2) conferma quale gestore della crisi l'OCC Dott.ssa Simona Perrero;

3) dispone l'immediata pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Tribunale di Ivrea, a spese e cura del ricorrente, ed oscurati i dati personali.

Si comunichi.

Ivrea, 21 aprile 2021

Il Giudice Delegato

Dott. Alessandro Petronzi